

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società denominata "**JOIN GROUP S.R.L.**". **ART. 2)**

OGGETTO

Lo scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica.

In qualità di società benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto in Italia e all'estero le seguenti attività:

- la prestazione di servizi amministrativi, contabili, tecnico commerciali, tecnico-industriali, di organizzazione e direzione aziendale ad ogni tipo di impresa, nonché di svolgere attività di gestione temporanea di imprese, realizzare studi di fattibilità e progetti inerenti richieste di finanziamento;
- la realizzazione di sistemi informativi, sistemi di controllo di gestione e ricerche e studi di mercato nazionali ed esteri ed ogni altra attività connessa ed affine.

La società inoltre potrà:

- (i) svolgere per conto di terzi ogni elaborazione di elementi e di dati contabili, industriali, commerciali, tecnici e finanziari ed ogni altra attività connessa o affine;
- (ii) svolgere attività di sviluppo, fornitura e commercializzazione di software

ed hardware e relativa assistenza;

- l'attività di formazione ed organizzazione di corsi di aggiornamento;

- la prestazione di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative o iniziative imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie, e servizi di ricerca, sviluppo sperimentale e precompetitivo;

- l'ideazione, progettazione, realizzazione di prodotti di merchandising anche per fini promozionali, di marchi, invenzioni, brevetti e ogni altro diritto da utilizzarsi nel campo del disegno industriale, architettonico e ingegneristico; il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche mediante corrispondenza ed e-commerce, nonché l'importazione e l'esportazione dei prodotti di cui sopra; l'ottenimento e sfruttamento di concessioni, licenze, privative, marchi e brevetti di ogni specie e genere;

- l'organizzazione e promozione di eventi, convegni, riunioni, meetings in spazi e/ o locali idonei quali ad esempio ville o casali, con conseguente - ove richiesto - attività di organizzazione di ristorazione, catering, noleggio materiali e quanto necessario.

La società ha le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: la promozione e diffusione di modelli e sistemi organizzativi aziendali che abbiano come obiettivo la trasformazione sostenibile delle pratiche e delle procedure per costruire una missione, guidare le proprie risorse e creare maggior valore sociale. Il disegno e l'introduzione di prodotti e servizi innovativi all'interno del sistema produttivo, commerciale, finanziario, tecnologico e di comunicazione che rispettino criteri funzionali ad una gestione responsabile e sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale; la collaborazione e la sinergia

con organizzazioni no profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

Nel proprio operato la società rispetta, applica e diffonde i principi e le metodologie per la sostenibilità e si propone di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi. La società assegna la massima priorità, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (sussistenza, riposo, comprensione, identità, partecipazione, affetto, creazione, libertà, protezione) come base per la loro felicità, e ricerca soluzioni che tendano a soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento. Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la società crea, sostiene e sviluppa progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private.

La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobi-

liare, commerciale, bancaria, finanziaria e di credito (esclusa la raccolta del risparmio), locativa, ipotecaria, utile o necessaria, purchè sia strumentale al conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere partecipazioni in altre società nei limiti di legge e nel rispetto dei limiti dell'articolo 2361 del codice civile; potrà inoltre prestare ipoteche ed altre garanzie reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, il tutto salvo i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente al perseguimento dello stesso. Il tutto nel rispetto dei limiti di legge e delle delibere del C. I. C. R..

ART. 3) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

3.1 La società ha sede nel comune di Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

3.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica

ART. 4) DURATA

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 14.842,00 (quattordicimilaottocentoquarantadue virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite dal socio, con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro. Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, cod. civ.

5.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi posseduta.

5.4 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

5.5 La delibera di aumento del capitale stabilisce l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed il termine per la sottoscrizione, in misura non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci.

I soci che hanno esercitato il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto a sottoscrivere le quote inoptate, in proporzione alla rispettiva partecipazione, salvo che la stessa decisione di aumento del capitale sociale lo escluda, prevedendo che le quote inoptate siano offerte in sottoscrizione a terzi.

Salvo per il caso previsto dall'articolo 2482-ter cod.civ., l'aumento di capita-

le può essere attuato in tutto o in parte anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.

5.6 Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma secondo, cod. civ.

5.7 Fermo il disposto dell'art. 2426, in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, la quota del socio moroso può essere venduta all'incanto, in mancanza di offerte per l'acquisto.

ART. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

6.2 Salvo diversa decisione dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

ART. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

7.1 Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili a qualsiasi titolo salvo quanto di seguito previsto.

7.2 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote, deve comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione agli altri soci al domicilio risultante dal libro soci, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

I soci devono, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione; la mancanza di tale comunicazione equivale a rinuncia ad esercitare il diritto stesso.

7.3 Ai fini del presente articolo è considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

7.4 Nel caso il prezzo indicato dal cedente per l'esercizio del diritto di prelazione appaia eccessivo ad uno o più soci la determinazione dello stesso sarà demandata, anche in relazione ai termini e modalità di vendita, ad un Collegio di Arbitratori composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, su istanza della parte interessata. L'arbitraggio si svolgerà a Roma.

Detto Collegio giudicherà con "*arbitrium boni viri*" e dovrà pronunciarsi entro un mese dalla sua costituzione.

Le quote non sono trasferibili per donazione.

Le quote sono liberamente trasferibili a qualsiasi titolo a favore dei discendenti in linea retta del socio cedente.

ART. 8) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza al Codice Civile e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-

pongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti pari alla sua partecipazione.

8.2 Sono riservate alla competenza dei soci in via esemplificativa:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- g) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata.

ART. 9) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

9.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

9.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

9.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli ammini-

stratori e ai sindaci o al revisore, se nominati.

9.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno fissato per la seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

9.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, o il revisore se nominati.

9.6 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci alla data dell'assemblea.

9.7 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

9.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza assoluta dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

9.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

9.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da cia-

scuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

9.11 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

9.12 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed ad esercitare i propri diritti;

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ART. 10) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

10.1 L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 61% (sessantuno per cento) del capitale sociale.

Le quote per le quali il diritto di voto è sospeso o interrotto o quelle per le

quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, mentre sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

10.2 Restano comunque salve le disposizioni di legge e delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 11) AMMINISTRAZIONE

11.1 Con la decisione dei soci, assunta ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. potrà essere effettuata la scelta tra una delle seguenti forme di amministrazione e la conseguente nomina di:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato all'atto della nomina;
- c) due o più amministratori.

11.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

11.3 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

11.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostitu-

zione del nuovo organo amministrativo.

11.5 Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque momento.

11.6 Se viene a mancare qualcuno degli amministratori, gli altri provvedono a convocare senza indugio l'assemblea per provvedere alla nomina degli amministratori mancanti; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo dell'organo amministrativo.

11.7 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

11.8 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

11.9 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

11.10 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

ART. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Quando è istituito il Consiglio di Amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il Consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario che potrà essere estraneo al Consiglio

stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

122 Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

123 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima ed in caso di urgenza almeno un giorno lavorativo prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

124 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e presenti o informati tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

125 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

126 Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identi-

ficazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

12.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART.13) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

13.1 Nel caso in cui la decisione dei soci stabilisca di non istituire un Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiuntiva e altri in via congiuntiva. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

13.2 In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci decidono sull'opposizione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

13.3 Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso di

tutti gli amministratori.

ART. 14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 L'Organo Amministrativo, comunque costituito, è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente atto costitutivo in modo tassativo riservate alla decisione dei soci.

L'Organo amministrativo ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permutate e alienazioni mobiliari e immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui anche ipotecari, di partecipare ad altre aziende o Società, costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni di ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità. Deliberare sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e nominare arbitri anche amichevoli compositori.

L'Organo amministrativo potrà inoltre compiere presso il sistema bancario tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie fideiussorie. Detto organo potrà inoltre operare presso struttura finanziaria del sistema bancario (leasing, factoring, crediti al consu-

mo) senza limitazione alcuna.

14.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni di poteri. Non sono delegabili le materie elencate nell'art.2381, comma quarto, cod. civ.

L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri fissandone eventualmente i compensi.

ARTICOLO 14BIS) DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente statuto.

Il soggetto responsabile è denominato responsabile dell'impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale b impact assessment (BIA).

ART. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE

15.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

15.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza

della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri conferiti.

15.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.4 La rappresentanza della società spetta anche, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 16) RECESSO

16.1 Il diritto di recesso è regolato dalle norme previste dal Codice Civile.

ART. 17) ESCLUSIONE

17.1 Oltre ai casi previsti dalla legge, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis cod. civ.:

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale;
- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri servizi a favore della Società, la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o i servizi conferiti;
- il fallimento del socio.

17.2 L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea. Gli amministratori comunicano al socio l'esclusione con lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dalla trascrizione della delibera di esclusione nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione dell'esclusione ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione. Entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale.

17.3 Se la Società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pro-

nunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

In caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni degli artt. 2473-*bis* e 2473, cod. civ.

ART. 18) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

18.1 L'organo di controllo, ove nominato, è monocratico o è costituito da un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti, da soggetti aventi i requisiti di legge. Svolge le funzioni previste dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile. Allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

L'attività di revisione può essere affidata ad una società di revisione o a persona fisica diversa dall'organo di controllo.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, e non è revocabile se non per giusta causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad esso spettante.

ART. 19) BILANCIO E UTILI

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

19.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

19.3 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ciale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

19.4 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 20) SCIOGLIMENTO

20.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cod. civ.

20.2 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

20.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487-ter cod.civ.

ART. 21) CONTROVERSIE

21.1 Competente in via esclusiva a conoscere delle controversie tra la Società e i soci, gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, riferibili alla vita sociale è l'Autorità giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della Società.

Firmato Alessandra Bucci

Firmato Corrado Daidone Notaio

